

COMUNE DI BREMBIO

Provincia di Lodi



REGOLAMENTO DEL VERDE



Approvato con delibera C.C. n. 2 del 07/03/2008
Modificato con delibera C.C. n. 32 del 07/07/2010

REGOLAMENTO DEL VERDE

Titolo I – Disposizioni generali.

Art. 1 – Finalità

1. Finalità del presente regolamento è la tutela paesaggistica, ornamentale, biologica e fitosanitaria del verde urbano, quale bene fondamentale della comunità, e la salvaguardia del patrimonio arboreo esistente sul territorio del Comune di Brembio nella sua globalità, disciplinandone la formazione, la gestione, la manutenzione e l'uso.

2. La salvaguardia viene attuata sugli esemplari arborei che abbiano raggiunto una dimensione ragguardevole, esplicandosi anche a livello preventivo, impedendo danneggiamenti irreversibili e stabilendo corrette modalità di potatura, vietando di procedere a scavi, impermeabilizzare il terreno o ammassare materiali in vicinanza degli apparati radicali, nonché fornendo un consiglio esperto al cittadino che intenda operare sulle alberature protette. La salvaguardia interessa sia le alberature di proprietà privata che quelle di proprietà pubblica.

3. Il regolamento introduce il principio secondo il quale, in caso di eliminazione giustificata di un albero protetto, si rende obbligatoria la messa a dimora di un nuovo albero, scelto in funzione dello sviluppo raggiungibile a maturità e posto ad una distanza corretta da fabbricati, strade e fondi confinanti. Viene inoltre tenuta in considerazione la volontà del proprietario di procedere alla ristrutturazione del giardino, consentendo l'eliminazione di alberi protetti a condizione che venga realizzato un progetto con nuove messe a dimora, coerentemente con quanto eliminato.

4. Il regolamento esprime l'intento di individuare gli alberi che abbiano eccezionale interesse storico, ambientale e paesaggistico, sottoponendoli ad ulteriore tutela e concorrendo per il 50 % alle spese per gli interventi conservativi e disciplinandone le modalità.

Art. 2 – Ambiti di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica al patrimonio arboreo e arbustivo pubblico e privato del territorio comunale ed in generale a tutte le aree del verde urbano **comprese le aree agricole non soggette alla L.R. N. 31/2008.**

2. Disciplina tutti gli interventi volti ad assicurare la tutela, la cura, la manutenzione, la promozione, la valorizzazione e la nuova formazione di aree verdi, nonché il loro uso.

3. eliminato

4. Sono oggetto di protezione e tutela ai sensi del presente regolamento:

a) gli alberi o i gruppi di alberi con diametro del tronco di almeno cm. 25 (circonferenza circa 80 cm.), misurato a petto d'uomo (130 cm. da terra), nonché gli esemplari, ricadenti in ambiti vincolati, delle seguenti specie arbustive con un diametro di almeno 10 cm. (circonferenza circa cm. 30) misurata ad un metro di altezza:

- camelie
- rododendri
- pieris
- osmanto
- fotinia
- corbezzoli
- viburni
- bossi
- lagestroemia
- biancospini
- cornioli
- sambuco.

b) gli alberi monumentali censiti, ivi compresi quelli situati in zone agricole. Ogni intervento sugli stessi dovrà essere effettuato sotto controllo dell'Ufficio Comunale Manutenzione e Ambiente.

c) gli alberi compresi nell'allegato A del presente regolamento.

5. L'Amministrazione Comunale può inoltre tutelare le piante che, anche se di dimensioni inferiori a quelle prescritte, risultino di particolare interesse o pregio, previo parere degli Uffici competenti.

Titolo II - Disciplina degli interventi, obblighi e divieti nelle aree a verde privato e nelle zone destinate ad attività agricole dagli strumenti di pianificazione territoriale.

Art. 3 – Comunicazioni di abbattimento

1. L'abbattimento degli alberi e specie arbustive, aventi le caratteristiche di cui al precedente art. 2, commi 4 e 5, è soggetto alla preventiva comunicazione scritta all'Ufficio Comunale Manutenzione e Ambiente utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio.

2. La suddetta comunicazione, da inoltrarsi a cura del proprietario o dell'avente titolo, dovrà essere corredata di :

- a) descrizione della specie botanica, della sua altezza e della circonferenza misurata a mt. 1,30 da terra;
- b) motivazione dell'abbattimento;
- c) documentazione fotografica;
- d) planimetria in scala riportante le posizioni degli alberi da abbattere che consenta la loro agevole identificazione;
- e) eventuale perizia tecnica a firma di dottore agronomo o forestale per alberi con tronco misurato a petto d'uomo (una altezza da terra pari a mt. 1,30) di

- dimensioni superiori a 80 cm. di diametro (circonferenza circa 250 cm.) o delle specie arboree ed arbustive di cui all'art.2, comma 4, lettera b;
- f) impegno ad effettuare successive ripiantumazioni in luogo degli abbattimenti effettuati o, in alternativa, a monetizzare l'intervento come previsto al comma 6 del presente articolo;
 - g) indicazione dell'eventuale presenza di vincoli ambientali, paesaggistici, storico-architettonici, e benessere dell'ente posto a tutela dell'eventuale vincolo.

3. In situazioni che costituiscono imminente pericolo per l'incolumità pubblica e privata causate da presenza di:

- alberi morti o irreversibilmente malati o con danni da invecchiamento;
- alberi gravemente danneggiati a causa di eventi meteorologici;
- alberi danneggiati da situazioni di cedimento del terreno o altro ;

e che pertanto esigono immediatezza di intervento di abbattimento, in luogo della suddetta comunicazione scritta dovrà essere inviata immediata segnalazione all'Ufficio Comunale Manutenzione e Ambiente, secondo il modulo predisposto dall'Ufficio, facendo pervenire successivamente la documentazione di cui al comma 2 del presente articolo, in difetto della quale si applicherà una sanzione da euro 75,00 a euro 500.

4. La comunicazione di abbattimento, salvi i casi previsti dall'art. 7, dovrà essere inoltrata all'Ufficio Comunale Manutenzione e Ambiente, al quale è data facoltà di procedere ad eventuale sopralluogo e di formulare eventuali osservazioni entro i successivi 20 giorni.

Decorsi 30 giorni dalla comunicazione senza riscontro da parte del suddetto ufficio, potrà essere effettuato l'abbattimento.

5. L'abbattimento in assenza di comunicazione comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 75,00 ad un massimo di euro 500,00 più il risarcimento del valore dell'albero abbattuto stimato sulla base del listino dell'Assoverde.

6. Il proprietario o l'avente titolo dovrà sostituire l'albero con specie adeguata con tronco di circonferenza pari o superiore a cm. 25.

Entro 30 giorni dalla data di nuovo impianto dovrà essere data comunicazione all'Ufficio Comunale Manutenzione e Ambiente.

Se la sostituzione non può essere effettuata per l'insufficiente spazio a disposizione, ovvero per qualsiasi altra ragione preventivamente verificata dal suddetto ufficio, il proprietario o l'avente titolo provvederà al versamento della somma utile a sopportare i costi per la Pubblica Amministrazione di ripiantumazione in area pubblica, secondo le disposizioni di cui al successivo comma 7.

7. Nel caso in cui il privato intenda abbattere alberature e si trovi nell'impossibilità oggettiva, con particolare riferimento allo stato dei luoghi, di provvedere a nuova piantumazione, *“è tenuto a sostituire l'essenza abbattuta anche su area pubblica messa a disposizione dal Comune”*

Art. 4 – Interventi obbligatori e manutenzione

1. Qualora le condizioni igienico sanitarie o comunque generali, possano creare danni e pericoli a persone o cose, i proprietari o gli aventi titolo di zone sistemate a verde di cui all'art. 2, sono tenuti ad effettuare i seguenti interventi:

- a) pulizia dell'area;
- b) taglio dell'erba;
- c) sramatura di parti legnose secche;
- d) difesa da parassiti con mezzi idonei e prodotti fitosanitari a bassa tossicità per l'uomo e l'ambiente;
- e) interventi necessari a tutela della pubblica incolumità;
- f) interventi di rimozione parziale o totale su alberi parzialmente o in toto distrutti dagli agenti atmosferici, dal fuoco o altre cause (danni accidentali irreversibili, marciscenze, marciumi radicali estesi, ecc.) ferme restando le procedure dell'art. 3;
- g) le aree a parco, a giardino, le aree di pertinenza delle alberature, nonché le aree a verde libere da edificazioni devono essere mantenute in ordine e pulite mediante sfalcio periodico dell'erba e della vegetazione infestante; non possono essere utilizzate per depositi all'aperto anche temporanei di merci o materiali.

Qualora il proprietario od il conduttore obbligato, non provveda ad eseguire gli interventi necessari, si provvederà ad emettere ordinanza.

La violazione degli interventi obbligatori sopraelencati, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00.

Nel caso in cui la cattiva esecuzione dei lavori di manutenzione comporti danno irreparabile e/o la morte degli alberi, dovrà essere eseguita la sostituzione degli alberi, ferma restando l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00.

2. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà privata ed il sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a m. 4,00 rispetto al medesimo.

E' fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata; qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale, alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati, il proprietario dei medesimi ha l'obbligo di rimuoverli il più presto possibile.

Sono ammesse sostituzioni o spostamenti di alberi di alto fusto per realizzare progetti di risistemazione generale dei giardini, nel rispetto degli articoli precedenti.

3. L'Amministrazione Comunale, tramite proprio atto deliberativo, partecipa per il 50 % alle spese degli interventi di conservazione sugli alberi di eccezionale interesse storico, ambientale, paesaggistico di cui all'art. 2 comma 4 lettera b, qualora fossero oggetto di richiesta di autorizzazione da parte dei proprietari, anche avvalendosi del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico, giusta la necessaria disponibilità finanziaria.

Art. 5 - Salvaguardia fitopatologica

1. Sintomi di diverse malattie quali, ad esempio, la grafiosi dell'olmo, il cancro del cipresso e defogliazioni gravi come anche le morie di alberi, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Ufficio Comunale Manutenzione e Ambiente per consentire una mappatura ed un aggiornamento costante dello stato fitopatologico delle piante e per stabilire eventuali provvedimenti di salvaguardia.
2. La presenza del cancro colorato del platano, qualora riscontrata da un tecnico, dovrà essere tempestivamente segnalata all'Ufficio Comunale Manutenzione e Ambiente e al Servizio Fitosanitario Regionale, che detterà ai proprietari e/o ai conduttori dei terreni, in cui vi siano platani affetti da cancro colorato, le norme tecniche specifiche per gli interventi da eseguire sulle piante.

Art. 6. – Divieti

1. Ai sensi del presente regolamento è espressamente vietato incendiare, danneggiare o rimuovere gli alberi di cui all'art. 2, procedere alla loro capitozzatura¹ o alla loro scalvatura².
2. Sono vietati i seguenti interventi in prossimità di alberature in quanto portatori di danni all'apparato radicale delle piante protette ai sensi dell'art. 2:
 - a) pavimentazione della superficie con manto impermeabile;
 - b) scavi o ammassi di materiale;
 - c) deposito o scarico di sali, olii, acidi o prodotti fortemente alcalini, e di altre sostanze nocive;
 - d) tagli e recisioni degli apparati radicali.

In caso di violazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00.

3. È vietato utilizzare gli alberi protetti ai sensi dell'art. 2 quali sostegni per cavi aerei, transenne, ripari, recinzioni ed altro.
4. E' vietato il transito e il pascolo di greggi o di bestiame su tutto il territorio comunale, *“e sulle aree a verde pubblico e sulle aree comprese nel Parco del Brembiolo”*

Art. 7 – Disciplina relativa agli interventi sul patrimonio arboreo collegati ad interventi edilizi.

1. I progetti edilizi per nuova costruzione o ristrutturazione dovranno tenere in massimo conto il verde esistente con particolare attenzione a non danneggiare gli apparati radicali.
La documentazione relativa dovrà essere sempre corredata di planimetria in scala 1:500 riportante gli alberi presenti sull'area oggetto di intervento nonché dell'area circostante qualora di eventuale proprietà pubblica, documentazione fotografica e descrizione delle essenze e delle loro dimensioni, nonché l'indicazione degli alberi da abbattere per i quali dovrà essere inoltrata l'apposita comunicazione di cui

¹ Si intende per capitozzatura il taglio del fusto della pianta di grossa sezione (diametro > 10 cm), in modo da eliminare il getto guida.

² Si intende per scalvatura il taglio di una branca principale o secondaria in grossa sezione (diametro > 6 cm).

all'art. 4, contestualmente all'istanza di titolo abilitativo alla nuova costruzione da presentare presso l'Ufficio Tecnico comunale o lo Sportello Unico per le Attività Produttive.

2. La comunicazione di abbattimento dovrà prevedere la reintegrazione di nuovi alberi con diametro del tronco di almeno cm.8 misurato a mt. 1.30 di altezza (circonferenza di circa 25 cm.) in sostituzione di quelli rimossi.

3. Qualora nell'area oggetto di intervento edilizio non sia possibile la messa a dimora di nuove piante, l'Amministrazione Comunale *“richiederà il ripristino dell'essenza anche su area pubblica messa a disposizione dal Comune”*

4. Nell'ambito delle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, etc.).

5. Nell'ambito di interventi di nuova edificazione con presenza di giardini o nel caso di riassetto di giardini esistenti per la piantumazione di nuove essenze arboree va osservato quanto stabilito nell'art. 9 del presente regolamento.

6. L'Ufficio Tecnico comunale, in caso di violazione avvenuta su area interessata da intervento edilizio, può imporre la sospensione dei lavori per il tempo necessario all'effettuazione della perizia tecnica atta a stabilire il valore del danno medesimo.

Art. 8 - Interventi in ambito di aree vincolate

1. L'abbattimento di alberi siti in immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 dovrà essere preliminarmente approvato dagli enti posti a tutela dei rispettivi vincoli (Soprintendenza, Ente sub-delegato al rilascio della autorizzazione paesaggistica).

Art. 9 – Distanze degli alberi rispetto ai confini e nuovi impianti.

1. Per gli alberi piantati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento valgono le distanze dai confini stabilite dagli artt. 892 e 893 del Codice Civile senza pregiudizio dei diritti dei vicini.

2. In linea generale, per i nuovi impianti è consigliabile tener conto, oltre agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, l'ampiezza dello spazio disponibile, l'espansione dell'apparato radicale, la velocità di accrescimento, la dimensione della chioma a maturità, i condizionamenti dovuti all'ombreggiamento di alberi o strutture esistenti, la presenza di corpi illuminanti.

3. Le nuove piantagioni da effettuarsi all'interno dei giardini e dei parchi urbani andranno effettuate di preferenza con essenze di tipo ornamentale, appositamente coltivate e preparate per l'utilizzo previsto. Le piante devono raggiungere almeno i 12-14 cm di circonferenza del tronco misurata a 130 cm da terra, per le caducifoglie o l'altezza di cm 200 per le sempreverdi ed essere dotate di zolla.

4. Per le nuove piantumazioni da effettuarsi nelle rimanenti situazioni, la scelta deve cadere su essenze autoctone tipiche dell'ambiente lombardo o entrate storicamente a far parte del paesaggio, come dall'allegato elenco A.

Titolo III – Regolamento d'uso del verde pubblico

Art. 10 – Ambito d'applicazione

1. Il presente articolo disciplina l'uso e la fruizione degli spazi verdi siti nel Comune di Brembio così elencati:

- a) parchi e giardini comunali
- b) alberate stradali, aiuole, verde spartitraffico, fioriere
- c) spazi verdi a corredo di servizi pubblici
- d) spazi di proprietà comunale, destinati a verde o servizi affidati in concessione ad associazioni, enti o privati per il loro utilizzo sociale.

Art. 11 – Disposizioni generali

1. Le norme del presente regolamento hanno lo scopo di garantire il corretto utilizzo degli spazi verdi pubblici al fine di promuovere la loro funzione sociale, ricreativa e didattica.

2. La fruizione e l'uso degli spazi verdi sono disciplinati dalle disposizioni generali di legge, dal presente Regolamento, dalle Delibere di applicazione dello stesso e dalle disposizioni dei competenti Uffici Comunali.

3. Gli spazi verdi non recintati sono fruibili nell'arco delle ventiquattro ore. I parchi e i giardini recintati sono aperti al pubblico secondo gli orari opportunamente segnalati.

Art. 12 – Divieti

1. Nei parchi, nei giardini ed in generale in tutti gli spazi verdi non è consentito l'accesso e la circolazione di mezzi motorizzati ad eccezione di:

- a) carrozzine semoventi per il trasporto di persone con disabilità motoria;
- b) mezzi di soccorso;
- c) mezzi di vigilanza in servizio;
- d) mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e di strutture e manufatti in esso inseriti;
- e) mezzi di proprietà dei residenti, qualora vi siano abitazioni ubicate all'interno dell'area;
- f) mezzi per lo svolgimento di manifestazioni debitamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale;
- g) mezzi per il rifornimento dei punti fissi di somministrazione di alimenti e bevande o di intrattenimento, se esistenti, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
- h) mezzi destinati al carico/scarico merci, qualora vi siano abitazioni od attività produttive all'interno dell'area.

2. Oltre a quanto stabilito dall'art. 6 del presente regolamento, in tutti gli spazi verdi non è consentito:

- a) gettare rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta predisposti;
- b) imbrattare, deturpare e rimuovere segnaletiche o manufatti presenti, nonché far uso delle strutture in modo difforme alla loro destinazione;
- c) asportare terra;
- d) eliminare o danneggiare le specie arboree ed arbustive;
- e) piantumare alberi, cespugli e arbusti da parte dei privati in aree a verde pubblico salvo espressa e preventiva autorizzazione accordata dall'Ufficio Comunale Manutenzione e Ambiente;
- f) sostituire, rimuovere o utilizzare diversamente dall'uso previsto (a carattere ornamentale) le fioriere e le essenze nelle stesse contenute, così come collocare vasi o altri contenitori per fiori, diversi da quelli autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
- g) appendere a piante ed arbusti manufatti di qualsiasi genere, compresi cartelli segnaletici non relativi all'indicazione della specie. L'apposizione di cavi, corde, tiranti ad alberi o cespugli per la collocazione di striscioni pubblicitari, luminarie decorative ecc, deve essere autorizzata dall'Ufficio Comunale Manutenzione e Ambiente, previo versamento della cauzione pari a euro 50,00 per ciascun albero. Sono in ogni caso vietati cavi di acciaio o ferro anche guainato. La rimozione dei supporti alla fine del periodo di esposizione del materiale è obbligatoria;
- h) accendere fuochi;
- i) effettuare operazioni di pulizia dei veicoli;
- l) catturare o molestare animali selvatici, fatto salvo interventi di bonifica ed igiene;
- m) creare appezzamenti adibiti a coltivazioni orticole.

3. Negli spazi verdi inoltre è vietato:

- a) manomettere, asportare, danneggiare gli impianti di irrigazione automatica ove presenti;
- b) depositare a terra mangime, pane o qualsiasi altro materiale commestibile.

4. Il transito di biciclette o altri mezzi non motorizzati è consentito a velocità moderate e comunque senza arrecare danno o disturbo alla libera fruizione degli spazi.

5. Lo svolgimento di manifestazioni sportive, ludiche, di spettacolo e commerciali è consentito negli spazi individuati dall'Amministrazione Comunale e previa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Comunale Manutenzione e Ambiente. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per il beneficiario di adottare tutti quei comportamenti necessari a prevenire danni al sito assegnato e l'obbligo di totale ripristino della zona alle condizioni esistenti al momento della concessione. Vi è altresì l'obbligo di versare un'apposita cauzione, determinata dall'Ufficio Comunale Manutenzione e Ambiente.

Art. 13 – Obblighi dei conduttori di cani o altri animali

1. Nei parchi e nei giardini ove sia consentito l'accesso ai cani, gli stessi devono essere condotti al guinzaglio salvo che negli spazi eventualmente individuati ed appositamente destinati alla loro attività motoria.

Rimane comunque responsabilità dei conduttori, in qualsiasi area ed in qualsiasi fascia oraria, evitare comportamenti aggressivi e molesti da parte degli animali.

2. È fatto obbligo al conduttore di asportare gli escrementi dei cani o degli altri animali da lui condotti.

Art. 14 – Gioco ed attività

1. Il gioco dei bambini è consentito nelle aree calpestabili (salvo diversa indicazione) e nelle aree attrezzate a tale scopo.

Le attrezzature per il gioco devono essere usate in modo conforme alla funzione per cui sono predisposte.

Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è sottoposto alla sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia.

2. L'attività sportiva di gruppo o individuale può praticarsi negli spazi consentiti in modo conforme alle attrezzature.

Art. 15 – Manifestazioni

1. Nelle aree dei parchi e dei giardini è consentito lo svolgimento di manifestazioni ove vi siano spazi idonei e solo se preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

Le suddette attività non devono costituire intralcio alla libera circolazione e all'ordine pubblico.

Nell'esercizio di tale attività è vietato l'uso di apparecchiature rumorose, secondo le norme generali e specifiche in materia ed agli esercenti è fatto obbligo di ripristinare gli spazi utilizzati conformemente allo stato antecedente l'uso dei medesimi.

In caso di gravi inadempimenti non potrà essere rilasciata analoga autorizzazione al medesimo richiedente per un periodo di almeno 12 mesi.

Art. 16 – Sanzioni

1. Le violazioni al presente titolo del regolamento sono punite, salvo che il fatto non sia disciplinato da leggi o normative speciali ovvero salvo che lo stesso non costituisca reato, con sanzione pecuniaria determinata come segue:

- Transito di veicoli a motore su strade interne alle aree verdi: da euro 25,00 a euro 150,00;
- Transito di veicoli a motore su manto erboso: da euro 50,00 a euro 300,00;
- Sosta di veicoli a motore su aree pavimentate: da euro 25,00 a euro 150,00;
- Sosta di veicoli a motore su manto erboso: da euro 50,00 a euro 300,00;
- Attività commerciali, di spettacolo o altre manifestazioni in assenza di autorizzazione: da euro 75,00 a euro 150,00;
- Danni ad arredi ed attrezzature (oltre al risarcimento dei danni): da euro 75,00 a euro 500,00;
- Abbandono rifiuti fuori dai cestini: da euro 25,00 a euro 150,00;
- Estirpazione o abbattimento essenze vegetali: da euro 50,00 a euro 300,00 più il risarcimento del valore ornamentale del vegetale secondo il listino Assoverde;
- Danneggiamento essenze vegetali: da euro 25,00 a euro 150,00;

- Affissione cartelli o altro agli alberi: da euro 50,00 a euro 300,00;
- Accensione fuochi: da euro 75,00 a euro 500,00;
- Occupazione non autorizzata di area verde: da euro 50,00 a euro 300,00;
- Asporto terra e cotica erbosa: da euro 75,00 a euro 500,00;
- Cani non tenuti al guinzaglio da euro 75,00 a euro 500,00;
- Mancata asportazione degli escrementi: da euro 25,00 a euro 150,00.

Per le violazioni a disposizioni contenute nel presente regolamento per le quali non è espressamente determinato l'importo della sanzione, si applica la sanzione da euro 25,00 a euro 150,00.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni della Legge n. 689/1981 e della legge regionale n. 90/1983.

Art. 17 – Attività di vigilanza

1. Sono incaricati dell'attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento, nonché dell'attività di accertamento delle relative violazioni, il Corpo di Polizia Locale, le G.E.V. e gli altri organi abilitati per legge all'accertamento delle violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa.

Titolo IV – Norme transitorie e finali

Art. 18 – Aggiornamento ed integrazione delle sanzioni

1. Gli importi delle sanzioni pecuniarie, contenute nei titoli precedenti, sono aggiornati ed integrati con atto della Giunta Municipale.

Art. 19 – Campagna informativa

1. L'Amministrazione Comunale favorisce mediante apposita campagna informativa la pubblicità del presente Regolamento.

Art. 20 – Censimento, prescrizioni tecniche e operative

1. Entro *12 mesi* dall'entrata in vigore del presente regolamento dovrà essere effettuato dall'Ufficio Comunale Manutenzione ed Ambiente il censimento delle piante di cui all'art. 2 comma 4 lettera b e comma 5, portandolo a conoscenza della cittadinanza.

2. Entro *12 mesi* dall'entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere predisposte dall'Ufficio Comunale Manutenzione e Ambiente le prescrizioni tecniche e operative riguardanti norme tecniche per gli interventi di potatura, messa a dimora di nuove piante, sfalcio dei tappeti erbosi e linee guida per la protezione e la salvaguardia della vegetazione su aree di cantiere.

Art. 21 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento assume vigenza dal momento dell'intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.

Da tale data sono da intendersi abrogate tutte le norme contenute in Regolamenti o Ordinanze comunali incompatibili con le previsioni del Regolamento stesso.

ALLEGATO A.

Elenco delle più significative essenze autoctone tipiche del paesaggio lombardo o entrate storicamente a far parte del paesaggio.

Acer campestre	acero campestre
Acer pseudoplatanus	acero montano
Acer platanoides	acero riccio
Alnus glutinosa	ontano nero
Betula pendula	betulla bianca
Carpinus betulus	carpino bianco
Castanea sativa	castagno
Celtis australis	bagolaro
Cornus mas	corniolo
Crataegus monogyna	biancospino
Fagus sylvatica	faggio
Fraxinus angustifolia	frassino
Fraxinus excelsior	frassino
Fraxinus ornus	orniello
Ilex aquifolium	agrifoglio
Juglans regia	noce
Laburnum anagyroides	maggiociondolo
Malus sylvestris	melo selvatico
Mespilus germanica	nespolo
Morus alba	gelso bianco
Morus nigra	gelso nero
Pinus sylvestris	pino silvestre
Platanus spp.	platano
Populus alba	pioppo bianco
Populus canescens	pioppo gatterino
Populus nigra	pioppo nero
Populus nigra "Italica"	pioppo cipressino
Populus tremula	pioppo tremolo
Prunus avium	ciliegio
Punica granatum	melograno
Quercus cerris	cerro
Quercus robur	farnia
Quercus petraea	rovere
Robinia pseudacacia	robinia
Salix alba	salice bianco
Salix caprea	salicone
Salix cinerea	salice cinereo
Sorbus aria	sorbo montano
Sorbus domestica	sorbo domestico
Sorbus torminalis	ciavardello
Taxus baccata	tasso
Tilia cordata	tiglio selvatico
Tilia platyphyllos	tiglio nostrale
Tilia x vulgaris	tiglio intermedio
Ulmus campestris	olmo campestre
Ulmus laevis	olmo ciliato

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 2 del 07/03/2008 pubblicata

all'Albo Pretorio del Comune di Brembio dal 07/04/2008 al 22/04/2008

Modificata con delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 07/07/2010 pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Brembio dal 14/07/2010 al 29/07/2010

Entrato in vigore il 07/07/2010

Il Segretario Comunale

Dr.ssa Valentina La Vecchia
